

Omissis

Svolgimento del processo

1. Con ricorso del 26.5.2016, la AUSL omissis chiese ed ottenne, dal Tribunale di Rimini, un'ingiunzione di pagamento, in suo favore ed in danno dell'ASL omissis, per la somma di Euro 34.883,48, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di rimborso per prestazioni sanitarie extra ospedaliere erogate nei confronti di pazienti, residenti nella provincia predetta, affetti da HIV e ricoverati presso la struttura "S.P. s.c.r.l." sita in Coriano di Rimini.

2. Decidendo sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. promossa dall'ingiunta, il menzionato tribunale, con "sentenza" del 26.3.2021, n. 313, accogliendo la corrispondente eccezione sollevata da quest'ultima, ha revocato l'anzidetto decreto "in quanto nullo per difetto di competenza territoriale del giudice del monitorio". Ha opinato, in particolare, che, nella specie, si era al cospetto di un'obbligazione da considerarsi querabile, come tale da adempiersi, dunque, al domicilio del debitore ex art. 1182 c.c., comma 4. Ha dichiarato, quindi, il Tribunale di Trani competente a conoscere la controversia ed ha assegnato alle parti il termine per la relativa riassunzione innanzi a tale ufficio.

3. Avverso tale sentenza, la l'AUSL omissis propone ricorso per regolamento necessario di competenza, affidato a due motivi, chiedendo la cassazione del provvedimento impugnato e la declaratoria di competenza del tribunale riminese a conoscere della predetta controversia.

3.1. La ASL omissis ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., u.c., eccependo, pregiudizialmente, la improcedibilità o inammissibilità dell'avverso ricorso non essendo stata allegata, nè provata, l'ottemperanza a quanto sancito dall'art. 369 c.p.c., comma 3, quanto alla trasmissione del fascicolo di ufficio del merito. Ha chiesto, comunque, rigettarsi il proposto regolamento.

3.2. La Procura Generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del regolamento, la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di competenza del Tribunale di Rimini, fissandosi, altresì, il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi ad esso.

Motivi della decisione

1. Rileva pregiudizialmente il Collegio che l'asserita, omessa richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non incide sulla procedibilità dell'odierno regolamento, atteso che, nella specie, non impedisce il controllo degli elementi necessari ai fini della sua decisione (cfr. Cass. n. 7621 del 2017; Cass., SU, n. 20504 del 2006. Si veda pure Cass. n. 12844 del 2021, a tenore della quale "Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma 3 della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito "insieme col ricorso" la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente

soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale"). La corrispondente eccezione di ASL omissis, dunque, deve essere respinta.

2. E' indubbia, poi, l'ammissibilità dell'odierno regolamento, posto che, come già chiarito da questa Corte, la sentenza con cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiara la propria incompetenza per essere stato proposto il ricorso monitorio a giudice incompetente è impugnabile unicamente con il regolamento necessario di competenza di cui all'art. 42 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20839 del 2021; Cass. n. 21185 del 2019; Cass. n. 16089 del 2018).

3. Tanto premesso, il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38 c.p.c.. Irrituità della eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla opponente ASL omissis. Radicamento della competenza dinanzi il Tribunale di Rimini", censura la sentenza impugnata per non aver rilevato l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, stante la mancata proposizione della stessa con riguardo a tutti i possibili fori concorrenti. Esso si rivela fondato alla stregua delle considerazioni di seguito esposte.

3.1. Preliminarmente, va affermata l'ammissibilità della questione così sollevata, in conformità del più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale, con la proposizione del regolamento di competenza, la parte istante può direttamente ottenere da questa Corte una pronuncia che rilevi l'erronea soluzione della questione di rito ed affermi la competenza del giudice adito, e tra le "questioni di competenza" si deve intendere ricompresa anche quella concernente la corretta applicazione dell'art. 38 c.p.c., non potendosi, per converso, ritenere che l'inosservanza delle modalità di formulazione dell'eccezione e rilievo dell'incompetenza di cui alla norma citata integri un generico errore sull'applicazione di una norma processuale, da dedurre con l'ordinario rimedio dell'appello (cfr. Cass. n. 5516 del 2020; Cass. n. 16359 del 2015; Cass. n. 23289 del 2011; Cass. n. 22548 del 2007; Cass., SU, n. 22639 del 2007; Cass., SU, n. 21858 de 2007; Cass. n. 21625 del 2006; Cass. n. 8288 del 2004; Cass. n. 12753 del 1999; Cass. ord. 29.4.2004 n. 8288).

3.2. Va pure rimarcato che la ASL omissis invoca, oggi, il principio in base al quale, ove l'attore abbia indicato il criterio di collegamento specificamente adottato ai fini della scelta del giudice, l'onere di contestazione e di prova del convenuto è limitato al solo criterio prescelto dall'attore, non essendo egli tenuto a contestare la competenza ed a dimostrarne l'insussistenza in relazione a tutti gli altri criteri astrattamente configurabili (cfr. Cass. SU n. 22639 del 2007; Cass. n. 5842 del 2007; Cass. n. 2702 del 2005; Cass. n. 4356 del 1983). In particolare, a fronte dell'assunto della AUSL omissis di non aver indicato nella domanda monitoria il criterio di collegamento per la scelta del foro competente (cfr. pag. 4 del ricorso), l'odierna resistente assume, viceversa (cfr. pag. 9 della sua memoria ex art. 47 c.p.c., u.c.), che detta AUSL avrebbe indicato il criterio di collegamento della competenza per territorio non potendo non aver qualificato - nel proporre la domanda innanzi al Tribunale di Rimini la sua obbligazione come liquida.

3.2.1. Quest'ultimo rilievo, tuttavia, non appare pertinente, perchè ancorato all'interpretazione della domanda monitoria e non all'indicazione fornita dalla ricorrente per ingiunzione, che non risulta aver invocato il foro di Rimini quale unico idoneo a determinare la propria scelta del giudice.

3.2.2. Ne consegue che la ASL omissis (opponente) aveva l'onere di contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile e di indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza tamquam non esset, perchè incompleta. Invero, come sancito, ancora recentemente, da Cass. n. 17374 del 2020, "in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 c.p.c., comma 1, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del comma 3 del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili" (cfr. nello stesso senso, anche Cass. n. 17020 del 2011).

3.3. Orbene, nel proprio atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. (da considerarsi quale prima difesa utile per sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale poichè tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria. Cfr. Cass. n. 4779 del 2021), la ASL omissis contestò l'applicabilità, al caso concreto, del criterio fissato dall'art. 1182 c.c., comma 3, facendo derivare da tale contestazione l'inapplicabilità pure di quanto sancito dall'art. 20 c.p.c..

3.3.1. Segnatamente, come puntualmente riprodotto nell'odierno ricorso della AUSL omissis, l'opponente rilevò che "non può, peraltro, neppure invocarsi il criterio alternativo previsto dall'art. 20 secondo tiri, per le cause relative ai diritti di obbligazione, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, in quanto, nell'ipotesi in cui l'obbligazione dedotta in giudizio abbia ad oggetto una somma di danaro, lo stesso art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., comma 3, secondo quelli che sono i limiti impartiti dalla consolidata giurisprudenza, che si è sempre espressa nel senso di limitare il criterio di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, alle sole obbligazioni che siano liquide ed esigibili, non necessitino di complesse indagini per la loro determinazione e dipendano da un titolo giuridico o convenzionale che ne abbia stabilito l'ammontare e la scadenza, senza che vi sia bisogno di ulteriori indagini da parte del giudice, se non, al massimo, di semplici operazioni di calcolo. Laddove, invece, non vi sia un titolo giuridico convenzionale che abbia stabilito la misura del credito preteso, l'obbligazione dovrebbe essere adempiuta sempre al domicilio del debitore, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 4..." (Dott. pag. 3-4 del suddetto atto di opposizione).

3.4. Il Tribunale di Rimini ha ritenuto (cfr. pag. 6 della "sentenza" impugnata) che giudice competente a conoscere della domanda di rimborso della AUSL omissis sia "...il Tribunale di Trani in base a tutti e tre i criteri di radicamento della

competenza contrattuale previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c. (foro del convenuto, foro del contratto e foro di adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio)". Tanto ha opinato in base all'interpretazione di Cass., SU, n. 17989/2016, la quale ha affermato che costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere (cfr. sostanzialmente, in tal senso, pure Cass. n. 7722 del 2019). Ne deriva che costituisce obbligazione pecuniaria, da adempiere, ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3, al domicilio del creditore al tempo della scadenza, l'obbligazione derivante da titolo negoziale o giudiziale in cui questo ne abbia stabilito la misura e la scadenza, mentre qualora tale determinazione non sia stata eseguita ab origine dal titolo, l'obbligazione deve essere adempiuta, salvo diversa pattuizione, al domicilio del debitore ai sensi dell'ultimo comma della norma sopra indicata, non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Invero, il fondamento della norma (art. 1182 c.c., comma 3) che fissa al domicilio del creditore l'adempimento delle obbligazioni che hanno per oggetto somme liquide ed esigibili sta nel fatto che il debitore è in grado di sapere con certezza, fin dal momento in cui l'obbligazione è venuta in essere, non solo se la prestazione è dovuta ma anche il termine del pagamento ed il suo ammontare; con la conseguenza che, negli altri casi, riprende la regola generale che stabilisce il principio che l'obbligazione deve considerarsi querabile.

3.4.1. Recependo un rilievo svolto alle pag. 3 e 4 dell'opposizione spiegata dall'ASL omissis, allora, il tribunale riminese ha ritenuto che l'eccezione fosse stata proposta con riferimento a tutti i possibili fori concorrenti perchè quando l'obbligazione dedotta in giudizio ha ad oggetto una somma di danaro lo stesso art. 20 c.p.c. deve essere interpretato in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., comma 3.

3.4.2. Sennonchè, come affatto condivisibilmente osservato dal sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., "è solo vero che (nell'inclinato caso) il forum destinatae solutionis sta e cade insieme a norma dell'art. 1182 c.c., comma 3, e dell'art. 20 c.p.c., senza che alcuna influenza possa spiegare sull'altro alternativo criterio di collegamento caratterizzato dal luogo in cui è sorta l'obbligazione".

3.4.3. Posto, allora, che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, l'attore non ha alcun onere di specificazione del criterio di competenza scelto e delle ragioni per le quali ha ritenuto di incardinare la controversia presso il giudice adito, essendo sufficiente che detto foro corrisponda a uno di quelli concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 o 20 c.p.c. (cfr. Cass. n. 24903 del 2005), è il convenuto (opponente, in sede di giudizio ex art. 645 c.p.c.) che, come si è già detto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall'attore, ha l'onere di eccepire l'incompetenza di quest'ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati in limine, nè ad essi apportare qualsiasi mutamento. Ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (cfr. Cass. n. 17374 del 2020).

3.5. Alla stregua dei principi suddetti, dunque, l'eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalla ASL omissis, odierna resistente, innanzi al Tribunale di Rimini, doveva considerarsi tamquam non esset, non avendo l'allora opponente specificamente e puntualmente contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi: ciò, in specie, con riferimento al tribunale del luogo ove è sorta l'obbligazione (forum contractus). Dovendo ritenersi l'eccezione di incompetenza come non proposta, la competenza del Tribunale di Rimini resta(va), quindi, definitivamente radicata.

3.6. In conclusione, previa cassazione della sentenza impugnata, va dichiarata, in relazione alla controversia introdotta dalla AUSL omissis con la propria domanda monitoria, la competenza territoriale del Tribunale di Rimini, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Il medesimo giudice provvederà pure alla liquidazione delle spese relative al presente regolamento.

4. Il secondo motivo, recante "Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c. in relazione al criterio del forum contractus. Competenza del Tribunale di Rimini quale foro in cui si è verificato il fatto generatore dell'obbligazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1182 c.c., comma 3, in relazione alla fattispecie concreta", può considerarsi assorbito, essendo stato formulato, tra l'altro, solo in via subordinata rispetto al mancato accoglimento del primo.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Rimini, innanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rimette al medesimo giudice la liquidazione delle spese relative al presente regolamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2022